Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 7 ottobre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX, n. 1111.

Modificazione dei programmi e degli orari delle materie di insegnamento dei corsi preparatori degli istituti tecnici agrari e industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Visto il R. decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 634;
Visto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Vista la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I programmi e gli orari delle materie di insegnamento dei corsi preparatori degli istituti tecnici agrari e industriali approvati con R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762, sono sostituiti a decorrere dall'anno scolastico 1942-1943 (XX-XXI) da quelli allegati al presente decreto, visti e firmati d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1942-XX
Atti del Governo, registro 450, foglio 3 — MANCINI

Orari e programmi del corso preparatorio all'Istituto industriale ed agrario

Materie d'insegnamento	Ore settimanali	Prove d'esame (1)
Religione	1	—
Cultura generale (italiano, storia, geografia	16	s. o.
Matematica	4	s. o.
Disegno	3	g.
	24	
Educazione fisica	2	p.
Lavoro	2	—
	28	

(1) s = scritta; o = orale; g = grafica; p = pratica.

CULTURA GENERALE.

ITALIANO.

Lo studio accurato, ma non meccanico, dell'analisi logica e grammaticale verrà perseguito lungo tutto il corso. Si insisterà particolarmente sulla conoscenza dell'esatto significato delle parole, non trascurando opportuni riferimenti etimologici.

Letture. — L'antologia dovrà contenere brani da Omero (*Iliade* e *Odissea*) e da Virgilio (*Eneide*), opportunamente collegati e commentati, in traduzioni moderne.

Si dovrà destare l'interesse dell'alunno per la lettura, avvalendosi anche della biblioteca di classe, che deve essere considerata elemento essenziale per l'insegnamento. Essa dovrà comprendere libri di divulgazione scientifica, di viaggi, buone opere moderne e d'attualità, oltre ai massimi autori antichi e moderni, italiani e stranieri.

Esercitazioni scritte. — Il componimento sarà sostituito da una cronaca della vita scolastica, familiare e nazionale, del mondo proprio e individuale dell'alunno. La compilazione della cronaca sarà occasionale e mai su tema assegnato dall'insegnante, che dovrà invece guidare i ragazzi a cercare gli argomenti in se stessi e nella loro vita.

STORIA.

L'insegnamento della storia verterà sull'epoca compresa dagli inizi del Risorgimento ai giorni nostri, e si svolgerà per mezzo di un'antologia di brani scelti di storici insigni e di scrittori.

GEOGRAFIA.

Questo insegnamento avrà per oggetto l'Italia e il suo Impero, con particolare riguardo alle opere di bonifica, alle industrie, alle miniere, alle comunicazioni. Esso avrà carattere prevalentemente rappresentativo, avvalendosi sia della lettura di carte geografiche, sia della lettura di pagine, ricche di impressioni ed illustrate da vignette e disegni, di autori che conoscono le località descritte Il tessuto di queste letture sarà costituito da opportune nozioni sistematiche che valgano ad inquadrare la materia.

Gli allievi dovranno essere particolarmente addestrati alla interpretazione delle carte geografiche, topografiche e corografiche.

MATEMATICA.

Questo insegnamento deve avere carattere essenzialmente intuitivo. Le proprietà meno evidenti saranno dedotte da considerazioni sperimentali.

I problemi dovranno avere attinenza alla vita pratica.

Algebra. — Numeri relativi e operazioni fondamentali con esercizi Esempi di semplificazione di espressioni letterali, con mezzo per rendere più spedito il loro calcolo numerico per assegnati valori delle lettere - Regole di calcolo letterale desunte da questi esempi - Risoluzione di semplici equazioni e problemi di primo grado a una incognita.

Geometria. — Perpendicolarità e parallelismo di rette e piani nello spazio - Prisma, parallelepipedo, piramide Concetto intuitivo di equivalenza delle figure spaziali, desunta da verifiche sperimentali - Aree e volumi del prisma e della piramide regolare Cilindro, cono e sfera e regole per il calcolo delle loro aree e volumi.

DISEGNO.

Questo insegnamento avrà stretto contatto con la geometria e con la geografia, e con il lavoro. Gli esercizi con gli strumenti si alterneranno col disegno a mano libera. I disegni a chiaroscuro saranno realizzati a larghi tratti.

Disegno dal vero, riproduzione a memoria e indicazione delle ombre, con qualsiasi espediente per rendere più intelligibile il volume degli oggetti.

Costruzioni geometriche più complesse - Riproduzioni intuitive in pianta e alzato di solidi e semplici particolari di mobili, di elementi costruttivi, di elementi di macchine, ecc. - Scomposizione e ricostruzione di cubi, di parallelepipedi e piramidi.

Concetti di scala numerica e grafica - Meridiani e paralleli - Reti ortogonali e trapezoidali, e riproduzione di schizzi e carte geografiche.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX, n. 1112.
Approvazione dello statuto dell'Istituto denominato « Domus Galileana » in Pisa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, nn. 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduta la legge 17 agosto 1941-XIX, n. 1138, con la quale venne istituito in Pisa l'Istituto denominato « Domus Galileana »;

Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n. 1333, convertito nella legge 12 gennaio 1934-XII, n. 90;

Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1803, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 4;

Udito il parere del Consiglio di Stato:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato lo statuto dell'Istituto denominato « Domus Galileana », istituito in Pisa con la legge 17 agosto 1941-XIX, n. 1138, annesso al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze.

Art. 2.

Gli impiegati statali, incaricati di esercitare le funzioni di bibliotecario e di usciere della « Domus Galileana » ai sensi dell'art. 19 del detto statuto, sono collocati nella posizione di comando.

Art. 3.

Presso la « Domus Galileana » può essere comandato per la durata di un triennio, in seguito a concorso per titoli, un insegnante delle scuole dell'ordine superiore, per attendervi a studi di storia della scienza. Il concorso è indetto dalla « Domus Galileana » e il relativo bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1942-XX
Atti del Governo, registro 450, *foglio* 7. — MANCINI

Statuto della Fondazione « Domus Galileana » in Pisa

Art. 1.

L'Istituto « Domus Galileana », fondato in Pisa con legge 17 agosto 1941-XIX, n. 1138, ha per fine di promuovere e coordinare gli studi e le ricerche intorno alla vita e alle opere di Galileo Galilei e al movimento scientifico che a lui storicamente si riconnette.

Art. 2.

L'Istituto ha sede nel palazzetto universitario che fu già sede della Specula e poi dell'Istituto di chimica in via Santa Maria.

Il palazzetto universitario destinato a sede della « Domus » risulta in catasto facente parte di un complesso di immobili di proprietà del Demanio dello Stato, usufruttuaria perpetua la Regia università di Pisa, e contrassegnati alla Sezione *C* del catasto del comune di Pisa con le seguenti particelle:

particella n. 3134, articolo di stima 2366;
particella n. 4776, articolo di stima 5423;
particella n. 4340, articolo di stima 5117;
particella n. 4675, articolo di stima 5422;
particelle nn. 2688, 2691, 3132, 2690, articolo di stima 83.

Reddito imponibile L. 13.085.

Il fabbricato sede della « Domus Galileana » occupa le particelle 2691, 3134 e parte della 2688, mentre il cortile attiguo occupa la particella 3132, e parte delle particelle 2689, 4676 e 2688.

Art. 3.

Per conseguire i suoi scopi l'Istituto si propone di raccogliere e conservare cimeli, manoscritti e documenti di Galileo e della sua Scuola; di fornire una biblioteca specializzata degli scritti suoi e dei continuatori della tradizione galileiana; di raccogliere e pubblicare epistolari e scritti inediti di scienziati italiani dei secoli XVII-XIX; di promuovere gli studi ad essi relativi, atti a dimostrare il grande contributo degli italiani alla scienza moderna.

Art. 4.

Sono soci dell'Istituto coloro che con elargizioni o con periodici contributi concorrono al conseguimento degli scopi dell'Ente.

I soci si distinguono in:

a) soci fondatori;
b) soci perpetui;
c) soci temporanei;
d) soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che abbiano elargito una somma non inferiore a lire 10.000.

Sono soci perpetui coloro che versino una somma di lire 1000 una volta tanto.

Sono soci temporanei coloro che si impegnino a versare lire 30 annue per un periodo non inferiore ai cinque anni. Le quote debbono essere versate entro i primi due mesi dell'anno e la prima quota all'atto della sottoscrizione.

Possono essere istituite due speciali categorie di soci, l'una per gli studenti delle scuole medie, l'altra per gli studenti delle scuole universitarie. I primi saranno tenuti a versare una quota annua di lire 5 e gli altri di lire 10.

Possono essere nominati soci onorari insigni cultori di discipline attinenti agli studi galileiani.

Art. 5.

I soci sono nominati con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

La nomina dei soci onorari non ha tuttavia corso senza l'assenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 6.

Il Ministro per l'educazione nazionale, d'ufficio o su proposta del Consiglio di amministrazione, può revocare la nomina dei soci di qualunque categoria, la cui appartenenza all'Istituto si sia resa comunque incompatibile.

Art. 7.

L'Istituto indice annualmente una o più adunanze generali per le comunicazioni, nel periodo di tempo che sarà stabilito con ordinanza del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

I mezzi finanziari di cui l'Istituto dispone per il conseguimento dei suoi fini sono:

a) il contributo dello Stato (art. 2 della legge 17 agosto 1941-XIX, n. 1138);

b) le quote annuali dei soci temporanei;

c) le entrate comunque derivanti dall'attività dell'Ente.

Art. 9.

L'Istituto è retto e amministrato da un Consiglio di amministrazione, costituito di un presidente e dei seguenti membri:

a) rettore dell'Università di Pisa;

b) direttore della Regia scuola normale superiore di Pisa;

c) podestà del comune di Pisa;

d) segretario federale di Pisa;

e) preside della Provincia;

f) presidente della Cassa di risparmio di Pisa;

g) rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

h) rappresentante della Società italiana per il progresso delle scienze.

Il presidente e i membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere *g*) e *h*) del precedente comma durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Art. 10.

Il presidente è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, il quale nomina il vice-presidente, scegliendolo fra i membri del Consiglio stesso.

Art. 11.

Il presidente e il vice-presidente, entro tre mesi dalla comunicazione della propria nomina, devono prestare, sotto pena di decadenza, nelle mani del Ministro per l'educazione nazionale, il giuramento accademico nella seguente formula:

« Giuro di essere fedele al Re Imperatore, ai Suoi Reali Successori e al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare l'ufficio affidatomi con animo di concorrere al maggiore sviluppo della cultura nazionale ».

Art. 12.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e ne fa eseguire le deliberazioni; vigila sull'andamento generale dell'Istituto; compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione; adotta eventuali provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima adunanza del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice-presidente.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione delibera i bilanci preventivi e consuntivi; sovraintende alla gestione economica e amministrativa dell'Istituto; provvede a tutto quanto si attiene all'attività dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione è convocato presso la sede legale dell'Istituto o altrove ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno nell'interesse dell'Istituto ovvero ne facciano richiesta quattro dei suoi membri o il Collegio dei revisori dei conti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e non sono valide se non siano presenti almeno cinque componenti il Consiglio.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 14.

L'anno accademico e l'anno finanziario cominciano il 29 ottobre e terminano il 28 ottobre dell'anno successivo.

Entro il mese di settembre il presidente trasmette, per l'approvazione, al Ministero dell'educazione nazionale, il bilancio preventivo per il successivo anno, già deliberato dal Consiglio.

Entro il mese di gennaio il presidente trasmette, per l'approvazione, al Ministero dell'educazione nazionale, il conto consuntivo già deliberato dal Consiglio, corredato della relazione dei revisori dei conti.

Il suddetto Ministero curerà a sua volta che una copia del consuntivo, accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti, sia trasmessa al Ministero delle finanze.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione nomina tre revisori dei conti.

I revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Essi esercitano la vigilanza sull'andamento della gestione dell'Istituto, esaminano i bilanci e i conti, li vidimano e ne riferiscono al Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Il personale dell'Istituto è costituito di un direttore, di un bibliotecario e di un usciere.

Il direttore custodisce, sotto la sua responsabilità, le raccolte della « Domus Galileana » e cura la formazione e l'aggiornamento della biblioteca.

Egli è coadiuvato nelle sue funzioni dal bibliotecario.

Art. 17.

Il posto di direttore è conferito con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, in seguito a concorso, al quale potranno partecipare studiosi forniti di laurea che, avendo esercitato per almeno dodici anni dal conseguimento della laurea stessa attività didattica o scientifica, abbiano acquisito particolare competenza nel campo degli studi che rientrano nelle finalità dell'Ente.

Il concorso è per titoli. Il bando di concorso è emesso dal presidente della « Domus », sentito il Consiglio di amministrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 18.

Il rapporto d'impiego del direttore della « Domus Galileana » è regolato, salvo quanto sia diversamente stabilito nel presente statuto, dalle stesse disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Il trattamento economico iniziale di attività a qualsiasi titolo del direttore è equiparato a quello inerente al grado 7° di gruppo *A* della gerarchia statale, con avanzamento ai gradi 6° e 5°, dopo un periodo di effettivo servizio di otto anni in ciascuno dei gradi immediatamente inferiori.

La « Domus Galileana » provvede al trattamento di previdenza del direttore mediante stipulazione di una polizza di assicurazione nella forma mista, il cui premio, pari al 16 % del solo stipendio, è per il 10 % a carico dell'Ente e per il 6 % a carico del direttore.

Nella prima attuazione del presente statuto il posto di direttore sarà conferito dal Ministro per l'educazione nazionale, col trattamento economico corrispondente a quello dei funzionari di grado 5° della gerarchia statale, a persona che abbia reputazione scientifica, speciale attitudine ad esercitare le funzioni connesse con l'ufficio ed un minimo di quindici anni di attività didattica e scientifica.

Art. 19.

Le funzioni di bibliotecario e di usciere della « Domus Galileana », sono esercitate per incarico, rispettivamente, da un funzionario di grado non superiore al 9° del ruolo di gruppo *A* delle biblioteche pubbliche governative, e da un subalterno del relativo ruolo delle biblioteche medesime.

Art. 20.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il presidente trasmette al Ministro per l'educazione nazionale un elenco degli eventuali premi da mettere a concorso o da conferire durante l'anno successivo.

Egli trasmette poi al Ministro copia delle relazioni delle Commissioni giudicatrici.

Art. 21.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il presidente trasmette al Ministro per l'educazione nazionale una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente.

Disposizioni transitorie.

Art. 22.

L'ufficio di presidente della « Fondazione Galileo Galilei », esistente presso la Regia università di Pisa ed eretta in ente morale con R. decreto 4 gennaio 1934-XII, n. 375, è demandato al presidente della « Domus Galileana ».

Art. 23.

La raccolta dei libri e cimeli di Antonio Pacinotti, di proprietà della Regia università di Pisa, sarà affidata all'Ente « Domus Galileana » per essere esposta e conservata in apposita sala dell'Istituto, intitolata al nome del Pacinotti, fino a che non sia possibile dare alla raccolta stessa definitiva sistemazione nell'attigua casa Pacinotti, già dichiarata monumento nazionale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX, n. 1113.

Pareggiamento della Scuola di « Musica Corale » del Civico Liceo musicale « G. Nicolini » di Piacenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Visto il R. decreto 16 novembre 1933-XII, n. 1820;

Vista la domanda, con cui, in data 13 dicembre 1940-XIX il direttore del civico Liceo musicale pareggiato « Nicolini » di Piacenza ha chiesto il pareggiamento anche per la Scuola di « Musica Corale » istituita nello stesso Istituto;

Vista la relazione del maestro Achille Schinelli, incaricato dal Ministero dell'educazione nazionale di procedere presso la Scuola di « Musica Corale » del predetto Liceo musicale, agli accertamenti, di cui al citato R. decreto 15 maggio 1930-VIII, n. 1170;

Vista la relazione compilata per la Scuola di « Musica Corale » dalla Commissione tecnico-amministrativa, nominata dal Ministero dell'educazione nazionale

al fine di procedere, presso il Liceo musicale pareggiato di Piacenza, all'accertamento dei requisiti voluti ai fini della regificazione;

Rilevato come la predetta Commissione s'è spontaneamente adunata per ispezionare — anche ai fini del pareggiamento — la Scuola di « Musica Corale » del Liceo musicale pareggiato di Piacenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dalla prima sessione d'esami dell'anno scolastico 1941-42-XX, la Scuola di « Musica Corale » del civico Liceo musicale « G. Nicolini » di Piacenza è pareggiata — a tutti gli effetti di legge — alle scuole analoghe dei Regi conservatori di musica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1942-XX
Atti del Governo, registro 450, foglio 11 — MANCINI

REGIO DECRETO 17 agosto 1942-XX, n. 1114.

Sostituzione di componenti il Comitato giurisdizionale centrale per le controversie relative all'applicazione delle norme per la disciplina delle requisizioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 22 giugno 1941-XIX, n. 688, riguardante la costituzione del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie relative all'applicazione delle norme per la disciplina delle requisizioni;

Viste le proposte dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e delle Confederazioni fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura per la sostituzione dei propri rappresentanti in seno al predetto Comitato;

Visto l'art. 78 delle norme per la disciplina delle requisizioni approvate con R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ingegnere capo Giovanni Grauso, il console dottore Mario Ticchioni, il dott. Nicola Bozzi ed il Consigliere nazionale avv. Odoardo Censi sono nominati componenti il Comitato giurisdizionale centrale per le controversie relative all'applicazione delle norme per la disciplina delle requisizioni in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e delle Confederazioni fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura ed in sostituzione, rispettivamente, dell'ingegnere capo Cesare Quintili, del console dott. Egidio Fanuele, dell'avv. Achille Motta e del Consigliere nazionale dott. Cesare Studiati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1942-XX
Atti del Governo, registro 450, foglio 14 — MANCINI

REGIO DECRETO 5 settembre 1942-XX, n. 1115.

Estensione al territorio delle provincie di Zara, Spalato e Cattaro annesse al Regno col R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, del « Testo delle norme sulla bonifica integrale ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, riguardante la sistemazione dei territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È pubblicato ed ha vigore nel territorio delle provincie di Zara, Spalato e Cattaro annesso al Regno col R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, il « Testo delle norme sulla bonifica integrale » approvato col R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, con le modificazioni che successivamente vi sono state apportate.

Art. 2.

Le opere di bonifica da eseguire nel territorio delle provincie di Zara, Spalato e Cattaro sono equiparate, ad ogni effetto, a quelle dei comprensori ricadenti nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio e nelle provincie meridionali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1942-XX
Atti del Governo, registro 450, foglio 15 — MANCINI

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 29 settembre 1942-XX.

Facoltà del Comandante superiore delle Forze armate della Libia di concedere decorazioni al valor militare sul campo.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, relativo a nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Ordina:

Art. 1.

A decorrere dal 12 agosto 1942-XX, è data facoltà al Comandante superiore delle Forze armate della Libia di conferire decorazioni al valor militare sul campo, limitatamente alle medaglie d'argento e di bronzo e alla croce al valor militare a coloro che si siano segnalati, per eccezionali atti di valore, meritevoli di immediata e particolare distinzione.

Il conferimento delle decorazioni, ai sensi del comma precedente, è sanzionato con decreto Reale.

Art. 2.

Per ogni conferimento di decorazione, ai sensi dell'articolo precedente, il Comandante superiore delle Forze armate della Libia trasmette ai Ministeri della marina e dell'aeronautica, se trattasi di conferimento a personale da essi rispettivamente dipendente e al Ministero della guerra, negli altri casi, un rapporto circostanziato e documentato sul fatto di arme e compila la relativa motivazione.

Art. 3.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso è altresì affisso presso il Comando superiore delle Forze armate della Libia.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 29 settembre 1942-XX

(3821) MUSSOLINI

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 2 ottobre 1942-XX.

Disposizioni relative alla conversione in lire italiane della valuta jugoslava in un distretto del territorio del Montenegro.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra approvato col Regio decreto suindicato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Visto l'art. 1 del bando 24 aprile 1941-XIX, n. 36, contenente disposizioni in materia di scambi e valute nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate del Regno; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia del 25 aprile 1941-XIX, n. 98;

Visto il bando 6 ottobre 1941-XIX, n. 83, contenente disposizioni relative alla conversione in lire italiane della valuta jugoslava nel territorio del Montenegro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia dell'11 ottobre 1941-XIX, n. 241;

Visto il bando 18 maggio 1942-XX, n. 128, concernente la cessazione della Commissione preveduta dall'art. 4 del bando 6 ottobre 1941-XIX, n. 83;

Ordina:

Art. 1.

Il Governatore del Montenegro ha facoltà di stabilire con propria ordinanza un nuovo termine per la conversione in lire italiane, al cambio di lire 38 per ogni cento dinari, delle banconote dell'ex Regno di Jugoslavia stampigliate in base a disposizioni dell'autorità italiana, nonchè delle monete metalliche dell'ex Regno di Jugoslavia in legittimo possesso delle persone fisiche residenti nel distretto di Savnik-Zabliak e delle persone giuridiche aventi ivi la loro sede.

L'operazione di conversione sarà eseguita a cura della Banca d'Italia, nel termine e con le modalità stabilite con l'ordinanza preveduta dal comma precedente.

Art. 2.

Qualora sorga dubbio circa la legittimità del possesso o della provenienza della valuta di cui si chiede il cambio, ovvero circa la validità di essa, il cambio è sospeso e la valuta stessa è trattenuta dalla Banca d'Italia, previo rilascio di ricevuta.

La decisione sull'ammissione della valuta alla conversione spetta a una Commissione che sarà costituita in Cettigne con ordinanza del Comando superiore delle Forze armate di occupazione. Detta Commissione sarà composta di un funzionario del Ministero delle finanze, designato dal Ministro, di un funzionario della Banca d'Italia e di un esperto scelto tra gli abitanti del luogo.

Contro la decisione della Commissione non è ammesso alcun gravame.

Art. 3.

Nel medesimo termine che sarà stabilito per la conversione e con le modalità che saranno fissate dal Governatore del Montenegro le persone indicate nel primo comma dell'art. 1 dovranno costituire in deposito di specie presso un'azienda di credito, o presso gli uffici delle imposte o di dogana, i titoli emessi nell'ex Regno di Jugoslavia dallo Stato o con garanzia dello Stato, da Enti pubblici o da Istituti di credito fondiario o agrario.

Art. 4.

Il presente bando è pubblicato mediante affissione presso la sede del Governatorato del Montenegro ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Esso è inoltre inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia ed è affisso negli albi dei Comuni del distretto di Savnik-Zabliak.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 2 ottobre 1942-XX

MUSSOLINI

(3822)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1942-XX.

Nomina del commissario ministeriale del Consorzio interprovinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1942-XX, col quale si faceva luogo alla nomina di Enzo Carattoli a commissario ministeriale del Consorzio interprovinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose, di Genova, La Spezia, Savona ed Imperia, con sede in Genova;

Vista la proposta del prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova, per la sostituzione del Carattoli, nell'incarico affidatogli;

Decreta:

Ratto Luigi Vittorio è nominato commissario ministeriale del Consorzio interprovinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose, con sede in Genova.

Roma, addì 30 settembre 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(3823)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1942-XX.

Istituzione di nuovi foglietti bollati per il pagamento della imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3278, che approva la legge delle tasse sui contratti di borsa e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, che approva il testo unico delle disposizioni in materia d'imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari;

Decreta:

Art. 1.

Per la riscossione delle tasse sui contratti di borsa di che al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3278, e successive modificazioni, e per il pagamento dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari di cui al testo unico approvato con Regio decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, sono istituiti i seguenti nuovi foglietti bollati di lire 0,25, 0,50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40 e 50.

Art. 2.

I nuovi foglietti per contratti di borsa sono stampati su carta bianca portante una filigrana in chiaro con lo stemma dello Stato, l'annuale e le lettere P M F, ripetuti, e tra questi, una filigrana in chiaro scuro, con la leggenda: « Regno d'Italia » racchiusa da un nastro, posta orizzontalmente sulle due sezioni di foglietto.

Il formato carta del foglietto è di mm. 230 x 145.

Nella facciata anteriore del foglietto sono stampate due identiche sezioni, limitate rispettivamente da una cornicetta rettangolare lineare di mm. 220 x 138, le quali racchiudono un fondino a motivi di linee orizzontali e ondulate.

Stampato, su questi fondini, in alto a destra, vi è, nelle due sezioni di foglietto, lo stemma dello Stato racchiuso nella leggenda circolare « Regno d'Italia - Contratti di Borsa » intramezzata da due nodi di Savoia; sotto lo stemma v'è l'indicazione del valore del foglietto.

Le cornicette ed il fondino sono stampati in colore verde oliva: lo stemma, le leggende ed il valore in colore nero, tipograficamente.

I nuovi foglietti per contratti di borsa sono, giusta gli allegati modelli, di tre tipi e cioè:

Mod. 1 per le operazioni di compra con intervento di intermediario;

Mod. 2 per le operazioni di vendita con intervento di intermediario;

Mod. 3 per le operazioni di compravendita direttamente stipulate fra le parti.

Art. 3.

I foglietti bollati istituiti col presente decreto sono allestiti dall'Officina governativa Carte valori e venduti dall'Amministrazione con le norme vigenti per la distribuzione dei valori bollati.

I detti foglietti, peraltro, possono essere stampati anche a cura e spese delle aziende di credito, degli agenti di cambio e dei commissionari di borsa, nonchè della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, previa autorizzazione del Ministero delle finanze.

I foglietti di cui al comma precedente sono soggetti al bollo straordinario e possono portare l'indicazione della ditta emittente.

Art. 4.

I foglietti bollati per contratti di borsa, attualmente esistenti, continueranno ad usarsi fino ad esaurimento.

La vendita dei nuovi foglietti bollati avrà principio a misura che gli Uffici del registro e gli Istituti di credito, concessionari del servizio di distribuzione dei valori bollati, ne saranno provvisti.

I foglietti bollati per contratti di borsa devono essere conservati per un periodo di cinque anni dalla data di emissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

MOD. 1

C MADRE

Da firmare e restituire subito

REGNO D'ITALIA — CONTRATTI DI BORSA

N. d'ordine dell'operazione . . . .

Deposito effettuato a termini di legge

Ricevuta n. . . . .

. . . . . ., il . . . .
(data)

A. . . . .
. . . .

Abbiamo oggi (1) . . . . i seguenti titoli con godimento regolare per (2) . . . . consegna e pagamento sulla piazza di . . . .

			Valore nominale unitario	Valore nominale globale
N.	. . . . a L.	L.	. . . .	. . . .
»	. . . . »	»	. . . .	. . . .
»	. . . . »	»	. . . .	. . . .
»	. . . . »	»	. . . .	. . . .
»	. . . . »	»	. . . .	. . . .
»	. . . . »	»	. . . .	. . . .
»	. . . . »	»	. . . .	. . . .
		Totale *a*) L.	Totale *b*) L.	. . . .

(3) . . . .

Sovrimposta di negoziazione:

Titoli { Imp. contrat. (*a*) L. . . . .
Val. nominale (*b*) » . . . .
Imponibile . . . L. . . . . al 5% L. . . . .

Diritti d'opzione: Imp. contrat. (*a*) . . . . . al 4% L. . . . .

L'imposta (4) . . . .

(5)

STA BENE

. . . .
(firma)

(Firma) . . . .

(*Mod.* 1 — *Pag.* 1)

Art. 2 T. U. 9 marzo 1942-XX, n. 357.

I contratti fatti in borsa o anche fuori borsa, sia su piazza che fuori piazza, tanto a contanti quanto a termine, fermi, a premio o di riporto ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, che abbiano per oggetto i titoli, quote o carature, di cui all'art. 1, siano o meno quotati in borsa, quando non risultino da atto pubblico o da scrittura privata registrata, devono essere posti in essere con l'impiego di appositi foglietti bollati.

NOTE.

(1) *A voi venduto* « oppure » *per vostro conto comprato* « oppure » *per vostro conto comprato da.*
(2) *Contanti, fine corrente, fine prossimo.*
(3) Nel caso di operazioni concluse fra le persone menzionate all'art. 21 del T. U. 9 marzo 1942-XX, n. 357, apporre la seguente dichiarazione: «*Sovrimposta di negoziazione a vostro carico*».
(4) Indicare se il pagamento è avvenuto con marche, con versamento in conto corrente postale diretto o con postagiro.
(5) Per le eventuali annotazioni e dichiarazioni dell'intermediario.

(*Mod.* 1 — *Pag.* 2)

C FIGLIA — Mod. 1

REGNO D'ITALIA — CONTRATTI DI BORSA

N. d'ordine dell'operazione . . . .

Deposito
effettuato a termini di legge
Ricevuta n. . . . . . .
. . . . . ., il . . . .
(data)

A. . . . .
. . . .

Abbiamo oggi (1) . . . . i seguenti titoli con godimento regolare per (2) . . . . consegna e pagamento sulla piazza di . . . .

N.		a L.	L.		Valore nominale unitario	Valore nominale globale	
N.	. . . .	a L.	L.	. . .	. . . . . .	. . . . . .	. . .
»	. . . .	»	»	. . .	. . . . . .	. . . . . .	. . .
»	. . . .	»	»	. . .	. . . . . .	. . . . . .	. . .
»	. . . .	»	»	. . .	. . . . . .	. . . . . .	. . .
»	. . . .	»	»	. . .	. . . . . .	. . . . . .	. . .
»	. . . .	»	»	. . .	. . . . . .	. . . . . .	. . .
»	. . . .	»	»	. . .	. . . . . .	. . . . . .	. . .
		Totale a)	L.	. . .	Totale b) L.	. . . . . .	. . .

(3) . . . .

Sovrimposta di negoziazione:

Titoli { Imp. contrat. (a) L. . . . .
Titoli { Val. nominale (b) » . . . .
Titoli { Imponibile . . . L. . . . . al 5 % L. . . . .

Diritti d'opzione : Imp. contrat. (a) . . . . . al 4 % L. . . . .

L'imposta (4) . . . .

(5)

(Firma) . . . .

N. B. - Le operazioni non tassabili, perchè ad esempio il valore nominale non è inferiore a quello di acquisto, debbono essere redatte su separati foglietti.

(*Mod.* 1 — *Pag.* 3)

Art. 2 T. U. 9 marzo 1942-XX, n. 357.

I contratti fatti in borsa o anche fuori borsa, sia su piazza che fuori piazza, tanto a contanti quanto a termine, fermi, a premio o di riporto ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, che abbiano per oggetto i titoli, quote o carature, di cui all'art. 1, siano o meno quotati in borsa, quando non risultino da atto pubblicc o da scrittura privata registrata, devono essere posti in essere con l'impiego di appositi foglietti bollati.

NOTE.

(1) *A voi venduto* « oppure » *per vostro conto comprato* « oppure » *per vostro conto comprato da.*
(2) *Contanti, fine corrente, fine prossimo.*
(3) Nel caso di operazioni concluse fra le persone menzionate all'art. 21 del T. U. 9 marzo 1942-XX, n. 357, apporre la seguente dichiarazione: «*Sovrimposta di negoziazione a vostro carico*».
(4) Indicare se il pagamento è avvenuto con marche, con versamento in conto corrente postale diretto o con postagiro.
(5) Per le eventuali annotazioni e dichiarazioni dell'intermediario.

(*Mod.* 1 — *Pag.* 4)

MOD. 2

V MADRE

Da firmare e restituire subito

REGNO D'ITALIA — CONTRATTI DI BORSA

N. d'ordine dell'operazione . . . .

Deposito
effettuato a termini di legge
Ricevuta n. . . . . . .
. . . . . ., il . . . .
(data)

A . . . .
. . . .

Abbiamo oggi (1) . . . . i seguenti titoli con godimento regolare per (2) . . . . consegna e pagamento sulla piazza di . . . .

		Valore di riferimento (3) unitario	Valore di riferimento (3) globale
N. . . . . a L.	L.	. . . . .	. . . . .
» . . . . »	»	. . . . .	. . . . .
» . . . . »	»	. . . . .	. . . . .
» . . . . »	»	. . . . .	. . . . .
» . . . . »	»	. . . . .	. . . . .
» . . . . »	»	. . . . .	. . . . .
Totale *a*)	L.	Totale *b*)	L. . . . .

(4) . . . .

Imposta sul plusvalore:
- Imp. contrat. (*a*) L. . . . .
- Val. riferim. (*b*) » . . . .
- Imponibile . . L. . . . . al 20 % L. . . . .
- L'imposta (5) . . . .

Il venditore ha dichiarato per iscritto che i titoli venduti provengono da (6)

Si dichiara di aver preso visione dei foglietti bollati di acquisto e di averli annotati.

(7)

STA BENE

. . . .
(firma)

(Firma) . . . .

(Mod. 2 — Pag. 1)

Art. 2 T. U. 9 marzo 1942-XX, n. 357.

I contratti fatti in borsa o anche fuori borsa, sia su piazza che fuori piazza, **tanto a** contanti quanto a termine, fermi, a premio o di riporto ed ogni altro **contratto** conforme agli usi commerciali, che abbiano per oggetto i titoli, quote o **carature**, di cui all'art. 1, siano o meno quotati in borsa, quando non risultino da atto pubblico o da scrittura privata registrata, devono essere posti in essere con l'impiego di appositi foglietti bollati.

NOTE.

(1) *Da voi comprato* « oppure » *per vostro conto venduto* « oppure » *per vostro conto venduto a.*

(2) *Contanti, fine corrente, fine prossimo.*

(3) Comprensivo della sovrimposta di negoziazione pagata al momento dell'acquisto.

(4) Nel caso di operazioni concluse fra le persone menzionate all'art. 21 del T. U. 9 marzo 1942-XX, n. 357, apporre le seguenti dichiarazioni: « *Imposta sul plusvalore a vostro carico* ».

(5) Indicare se il pagamento è avvenuto con marche, con versamento in conto corrente postale diretto o con postagiro.

(6) *Acquisti anteriori al 1° ottobre 1940*, « oppure » *acquisti effettuati nel periodo dal 1° ottobre 1940 al 19 luglio 1941 e che non è in grado di esibire i foglietti bollati*, « oppure » *opzione* (per i titoli provenienti da opzione il valore di riferimento è dato dal prezzo di sottoscrizione aumentato dal prezzo medio dei diritti o dal costo degli stessi comprovato dal foglietto bollato di acquisto).

(7) **Per le eventuali annotazioni e dichiarazioni dell'intermediario.**

(Mod. 2 — Pag. 2)

MOD. 2

V FIGLIA

REGNO D'ITALIA — CONTRATTI DI BORSA

N. d'ordine dell'operazione . . . .

Deposito
effettuato a termini di legge

Ricevuta n. . . . . . .

. . . ., il . . . .
(data)

A . . . .
. . . .

Abbiamo oggi (1) . . . . i seguenti titoli con godimento regolare per (2) . . . . consegna e pagamento sulla piazza di . . . .

				VALORE DI RIFERIMENTO (3) unitario	VALORE DI RIFERIMENTO (3) globale
N.	a L.	L.	. . .	. . . .	. . . .
»	»	»	. . .	. . . .	. . . .
»	»	»	. . .	. . . .	. . . .
»	»	»	. . .	. . . .	. . . .
»	»	»	. . .	. . . .	. . . .
»	»	»	. . .	. . . .	. . . .
	Totale *a*)	L.	. . .	Totale *b*) L.	. . . .

(4) . . . .

Imposta sul plusvalore:
- Imp. contrat. (*a*) L. . . . .
- Val. riferim. (*b*) » . . . .
- Imponibile . . L. . . . . al 20 % L. . . . .
- L'imposta (5) . . . .

Il venditore ha dichiarato per iscritto che i titoli venduti provengono da (6)

Si dichiara di aver preso visione dei foglietti bollati di acquisto e di averli annotati.

(7)

(Firma) . . . .

N. B. - Le operazioni non tassabili, perchè ad esempio il valore di riferimento non è inferiore a quello di cessione, debbono essere redatte su separato foglietto.

(*Mod. 2 — Pag. 3*)

Art. 2 T. U. 9 marzo 1942-XX, n. 357.

I contratti fatti in borsa o anche fuori borsa, sia su piazza che fuori piazza, tanto a contanti quanto a termine, fermi, a premio o di riporto ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, che abbiano per oggetto i titoli, quote o carature, di cui all'art. 1, siano o meno quotati in borsa, quando non risultino da atto pubblico o da scrittura privata registrata, devono essere posti in essere con l'impiego di appositi foglietti bollati.

NOTE.

(1) *Da voi comprato* « oppure » *per vostro conto venduto* « oppure » *per vostro conto venduto a.*
(2) *Contanti, fine corrente, fine prossimo.*
(3) Comprensivo della sovrimposta di negoziazione pagata al momento dell'acquisto.
(4) Nel caso di operazioni concluse fra le persone menzionate all'art. 21 del T. U. 9 marzo 1942-XX, n. 357, apporre le seguenti dichiarazioni: « *Imposta sul plusvalore a vostro carico* ».
(5) Indicare se il pagamento è avvenuto con marche, con versamento in conto corrente postale diretto o con postagiro.
(6) *Acquisti anteriori al 1° ottobre 1940*, « oppure » *acquisti effettuati nel periodo dal 1° ottobre 1940 al 19 luglio 1941 e che non è in grado di esibire i foglietti bollati*, « oppure » *opzione* (per i titoli provenienti da opzione il valore di riferimento è dato dal prezzo di sottoscrizione aumentato dal prezzo medio dei diritti o dal costo degli stessi comprovato dal foglietto bollato di acquisto).
(7) Per le eventuali annotazioni e dichiarazioni dell'intermediario.

(*Mod. 2 — Pag. 4*)

MOD. 3

REGNO D'ITALIA — CONTRATTI DI BORSA

Deposito effettuato a termini di legge

Ricevuta

N. . . . . . .

. . . . vende a
. . . .
i seguenti titoli con godimento regolare per (1) . . . . consegna

e pagamento sulla piazza di . . . . . .

	Valore di riferimento (2)		Valore nominale	
	unitario	globale	unitario	globale
N. . . . . a L. . . L.	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . . .
» . . . . » . . . »	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . . .
» . . . . » . . . »	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . . .
» . . . . » . . . »	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . . .
» . . . . » . . . »	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . . .
Totale *a)* L.	Totale *b)*	. . . . .	Totale *c)*	. . . . .

. . . . . ., il . . . . (Firma) . . . .

Imposta sul plusvalore

Imp. contrat. *(a)* L. . . . .
Val. riferim. *(b)* » . . . .
Imponibile . . . L. . . . .
Imposta 20 % . . L. . . . .

Sovrimposta di negoziazione

Imp. contrat. *(a)* L. . . . .
Val. nomin. *(b)* » . . . .
Imponibile . . . L. . . . .
Imposta 5 % (3) . L. . . . .

L'imposta (4) . . . .

Dichiaro che i titoli venduti provengono da (5)

(Firma) . . . .
(Venditore)

N. B. — Le operazioni non tassabili (per es.: per l'imposta sul plusvalore, perchè il valore di riferimento non è inferiore a quello di cessione e per la sovrimposta di negoziazione perchè il valore nominale non è inferiore a quello di acquisto) devono essere redatte su separato foglietto bollato.

(Mod. 3 — Pag. 1)

Art. 2 T. U. 9 marzo 1942-XX, n. 357.

I contratti fatti in borsa o anche fuori borsa, sia su piazza che fuori piazza, tanto a contanti quanto a termine, fermi, a premio o di riporto ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, che abbiano per oggetto i titoli, quote o carature, di cui all'art. 1, siano o meno quotati in borsa, quando non risultino da atto pubblico o da scrittura privata registrata, devono essere posti in essere con l'impiego di appositi foglietti bollati.

NOTE.

(1) *Contanti, fine corrente, fine prossimo.*

(2) Comprensivo della sovrimposta di negoziazione pagata al momento dell'acquisto.

(3) Nel caso di contratti relativi a diritti di opzione si applica sul valore di cessione la sola sovrimposta di negoziazione nella misura del 4 %.

(4) Indicare se il pagamento è avvenuto con marche, con versamento in conto corrente postale diretto o con postagiro.

(5) *Acquisti anteriori al 1° ottobre 1940*; « oppure » *acquisti effettuati nel periodo dal 1° ottobre 1940 al 19 luglio 1941 e che non sono in grado di esibire i foglietti bollati*; « oppure » *opzione* (per i titoli provenienti da opzione, il valore di riferimento è dato dal prezzo di sottoscrizione aumentato dal prezzo medio dei diritti o dal costo degli stessi comprovato dal foglietto bollato di acquisto); « oppure » *acquisto come da foglietti bollati* . . . . (estremi dei foglietti) *da me annotati con gli estremi del presente.*

(Mod. 3 — Pag. 2)

Mod. 3

Deposito effettuato
a termini di legge

Ricevuta

N. . . . . . .

. . . . vende a
. . . .
i seguenti titoli con godimento regolare per (1) . . . . consegna

e pagamento sulla piazza di	Valore di riferimento (2)		Valore nominale	
	unitario	globale	unitario	globale
N. . . . . a L. . . L.	. . .	. . . . .	. . .	. . . . .
» . . . . » . . . »	. . .	. . . . .	. . .	. . . . .
» . . . . » . . . »	. . .	. . . . .	. . .	. . . . .
» . . . . » . . . »	. . .	. . . . .	. . .	. . . . .
» . . . . » . . . »	. . .	. . . . .	. . .	. . . . .
Totale *a)* L.	Totale *b)*	. . . . .	Totale *c)*	. . . . .

. . . . . ., il . . . . (Firma) . . . .

Imposta sul plusvalore	Sovrimposta di negoziazione
Imp. contrat. *(a)* L.	Imp. contrat. *(a)* L. . . . .
Val. riferim. *(b)* »	Val. nomin. *(b)* » . . . .
Imponibile . . . . L.	Imponibile . . . L. . . . .
Imposta 20 % . . L.	Imposta 5 % (3) . L. . . . .

L' imposta (4) . . . .

Dichiaro che i titoli venduti provengono da (5)

(Firma) . . . .
(Venditore)

N. B. — Le operazioni non tassabili (per es.: per l'imposta sul plusvalore, perchè il valore di riferimento non è inferiore a quello di cessione e per la sovrimposta di negoziazione perchè il valore nominale non è inferiore a quello di acquisto) devono essere redatte su separato foglietto bollato.

(Mod. 3 — Pag. 3)

Art. 2 T. U. 9 marzo 1942-XX, n. 357.

I contratti fatti in borsa o anche fuori borsa, sia su piazza che fuori piazza, tanto a contanti quanto a termine, fermi, a premio o di riporto ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, che abbiano per oggetto i titoli, quote o carature, di cui all'art. 1, siano o meno quotati in borsa, quando non risultino da atto pubblico o da scrittura privata registrata, devono essere posti in essere con l'impiego di appositi foglietti bollati.

NOTE.

(1) *Contanti, fine corrente, fine prossimo.*

(2) Comprensivo della sovrimposta di negoziazione pagata al momento dell'acquisto.

(3) Nel caso di contratti relativi a diritti di opzione si applica sul valore di cessione la sola sovrimposta di negoziazione nella misura del 4 %.

(4) Indicare se il pagamento è avvenuto con marche, con versamento in conto corrente postale diretto o con postagiro.

(5) *Acquisti anteriori al 1° ottobre 1940*; « oppure » *acquisti effettuati nel periodo dal 1° ottobre 1940 al 19 luglio 1941 e che non sono in grado di esibire i foglietti bollati*; « oppure » *opzione* (per i titoli provenienti da opzione, il valore di riferimento è dato dal prezzo di sottoscrizione aumentato dal prezzo medio dei diritti o dal costo degli stessi comprovato dal foglietto bollato di acquisto); « oppure » *acquisto come da foglietti bollati* . . . . (estremi dei foglietti) *da me annotati con gli estremi del presente.*

(Mod. 3 — Pag. 4)

(3679)

DECRETO DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA, 29 settembre 1942.
Censimento e blocco dell'alluminio.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

Visto il R. decreto 12 gennaio 1942-XX, n. 464, che dà facoltà al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra di disciplinare l'approvvigionamento delle materie prime necessarie agli stabilimenti che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali relative alla produzione, all'approvvigionamento ed al consumo di merci, servizi ed altre prestazioni;

Ritenuta la necessità di conoscere la disponibilità di alluminio esistente presso gli stabilimenti industriali e di disciplinarne l'impiego;

D'intesa col Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le ditte e gli stabilimenti industriali che detengono a qualsiasi titolo alluminio:

a) in pani di prima fusione;
b) in pani di seconda fusione;
c) in leghe;
d) in semilavorati (lastra, tubo, tondo, ecc.);

in quantità complessiva non inferiore ai 50 kg., devono farne denuncia alle Delegazioni interprovinciali del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Art. 2.

La denuncia deve riferirsi al materiale detenuto il giorno della pubblicazione del presente decreto e deve essere presentata ed inviata a mezzo posta raccomandata entro il 31 ottobre 1942-XX.

La denuncia redatta in carta semplice, possibilmente intestata, ed in doppio esemplare, sottoscritta ol cognome, nome e domicilio dal legale rappresentante della ditta o stabilimento, deve esser^ redatta secondo il seguente modello:

Provenienza dell'alluminio	Specie e quantità in kg.				Note
	Pani di 1ª fusione	Pani di 2ª fusione	Leghe	Semilavorati	
Di assegnazione del Fabbriguerra					
Altre provenienze (bloccato)					

Art. 3.

I materiali di cui all'art. 1 sono dalla data di pubblicazione del presente decreto bloccati a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, restandone i detentori depositari con tutti gli obblighi ed a tutti gli effetti di legge.

Sono esclusi dal blocco, ma non dalla denuncia, i materiali provenienti da assegnazioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, regolarmen annotate sul registro di carico e scarico previsto dal decreto del Sottosegretario d Stato per le fabbricazioni di guerra 10 marzo 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 17 marzo 1941-XIX. Di tali materiali è, pertanto, consentito l'ulteriore impiego che dovrà, in ogni caso, risultare da adeguata documentazione (registri di carico e scarico, fatture, libro delle mer i in lavorazione, ecc.).

Art. 4.

I detentori dei materiali bloccati possono chiedere al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, 4ª Divisione, l'assegnazione totale o parziale dei materiali medesimi per gli impieghi consentiti dalle vigenti disposizioni.

La domanda dev'essere accompagnata da copia della denuncia e, per le eventuali domande successive, anche da dichiarazione della esistenza residuale presso la ditta all'atto della richiesta.

Art. 5.

I contravventori alle disposizioni degli articoli precedenti sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX e, quando ne sia il caso, anche alle sanzioni di cui agli articoli 251 Codice penale militare di pace e 37-*bis* della legge 1° novembre 1940-XIX, numero 1782.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1942-XX

Il Sottosegretario di Stato
FAVAGROSSA

(3820)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 31 luglio 1942-XX recante « Approvazione delle nuove tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, deliberate dall'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1942-XX:

a pagina 3430

Tabella n.	riga	colonna	invece di	leggasi
17	11	10	3,668	3,868
18	6	3	7,002	7,092
18	7	9	4,860	4,868
19	6	11	8,859	3,859
20	6	11	2,666	3,666
20	10	11	1,173	3,173
20	11	3	4,194	4,197

a pagina 3431

Tabella n. 24 Età figlio minorenne, ultima colonna invece di 16 leggasi 17;

a pagina 3432

Tabella n. 25 riga 4 colonna 17 invece di 0,448 leggasi 0,948.

(3816)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 22 agosto 1942-XX, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Forlì, già conferito, col precedente decreto Ministeriale 27 maggio 1931-IX, al notaio dott. Alberto Bonazzi fu Pio, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 29 settembre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3784)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I* - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 6 ottobre 1942-XX - N. 178

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	3,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	4,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,795
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7955
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5870
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,95
Id. 3,50 % (1902)	83,75
Id. 3 % lordo	68,875
Id. 5 % (1935)	97,45
Redimib. 3,50 % (1934)	85,525
Id. 5 % (1936)	98,075
Id. 4,75 % (1924)	495,575
Obblig. Venezie 3,50 %	96,70
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,95
Id. 4 % (15-12-43)	99,65
Id. 5 % (1944)	99,80
Id. 5 % (1949)	98,725
Id. 5 % (15-2-50)	98,40
Id. 5 % (15-9-50)	98,35
Id. 5 % (15-4-51)	98,425

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto in data 25 marzo 1941-XIX, n. 20931, con il quale è stato bandito il concorso per titoli e per esami ai posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia al 30 novembre 1940 con scadenza al 30 giugno 1941, successivamente prorogato al 30 settembre 1941 con decreto n. 10732;
Visto il verbale 4 agosto 1942-XX della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee ai posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1940:

1. Malafarina Maria . . . . punti 59,61
2. Scotti Maria . . . . » 58,812
3. Di Bari Maria . . . . » 57,885
4. Garibaldi Fantina . . . . » 50,50
5. Benetello Elena . . . . » 49,781
6. Massa Margherita . . . . » 49 —
7. Grilli Giulia . . . . » 45,125

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 21 settembre 1942-XX

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1940;
Esaminate le domande delle concorrenti, per quanto concerne la indicazione delle sedi, per le quali, secondo l'ordine di preferenza intesero concorrere;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra, secondo l'ordine della graduatoria, per le sedi a fianco segnate, tenuto presente l'ordine di preferenza indicato dalle concorrenti stesse:

1. Malafarina Maria, condotta ostetrica di Imperia Levante;
2. Scotti Maria, condotta ostetrica consorziale Pigna-Castelvittono;
3. Di Bari Maria, condotta ostetrica di Perinaldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 21 settembre 1942-XX

Il Prefetto

(3782)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.